

# CAPITOLO A

## A. INQUADRAMENTO NORMATIVO ED AMMINISTRATIVO

### **A.1. La normativa di riferimento (cenni)**

#### **A.1.1. La normativa comunitaria**

La normativa comunitaria in materia di servizi idrici rientra nella più ampia politica dell'Unione Europea relativa alla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, che ha assunto importanza crescente a partire dagli anni 80. In particolare il Trattato di Amsterdam ha sancito i principi dello sviluppo sostenibile e di un elevato livello di protezione ambientale come una delle priorità principali dell'UE. Vi sono in particolare quattro direttive che hanno avuto un impatto significativo sulla struttura del settore idrico italiano:

- Direttiva 91/271/CE (smaltimento reflui) recepita in Italia con il d.lgs 152/99. Mira a prevenire i danni ambientali dovuti a scarichi di acque reflue industriali. Le procedure di infrazione n. 2004/2034 e 2009/2034 nascono dal mancato rispetto di questa Direttiva.
- Direttiva Quadro 2000/60/CE (sostenibilità ambientale) definisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Scopo della Direttiva è fissare indirizzi per la protezione delle acque che ne impedisca un ulteriore deterioramento, ne protegga e migliori lo stato attuale e agevoli lo sviluppo sostenibile della risorsa.
- Direttiva 98/83/CE, attualmente in fase di revisione, recepita in Italia dal D.Lgs. n.31/2001, definisce la qualità delle acque destinate al consumo umano.
- Direttiva 2013/51/EURATOM recepita in Italia con il D.lgs. 15 Febbraio 2016 n.28, che stabilisce requisiti per la tutela della salute e della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

La Direttiva Quadro 2000/60/CE ha previsto tre strumenti fondamentali:

- la creazione di una politica comunitaria integrata in materia di acqua;
- tariffe che garantiscano la copertura totale dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio e coerenti con il principio europeo più generalistico "chi inquina paga" che consiste nel risarcire i danni ambientali causati;
- l'individuazione dei bacini idrografici all'interno di ogni Stato membro e la definizione di singoli distretti geografici (cioè che tutto il territorio deve essere suddiviso in ambiti territoriali idrografici e successivamente in distretti idrografici).

Secondo la normativa comunitaria gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (UE) del 28 marzo 2014 sono state pubblicate le nuove direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.

Si tratta delle direttive 2014/24/UE nei settori ordinari, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (settori speciali) e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, per garantire un più elevato grado di protezione della salute, ha introdotto il modello dei Water Safety Plans (WSP) per la prevenzione e la gestione dei rischi della filiera idropotabile, recepito anche dalle nuove direttive ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) nell'ambito della regolazione sulla qualità tecnica del servizio idrico integrato. Le linee guida sui modelli di Water Safety Plan sono state pubblicate dall'Istituto Superiore della Sanità ([http://www.iss.it/binary/publ/cont/14\\_21\\_web.pdf](http://www.iss.it/binary/publ/cont/14_21_web.pdf)) nel 2014.

Tale approccio, viene ripreso anche dalla proposta di revisione della Direttiva 98/83. Questa prevede, in caso di particolari vincoli o circostanze, di poter utilizzare un approccio basato sul rischio per l'acqua destinata al consumo umano, in relazione ai corpi idrici da cui si attinge acqua e ai sistemi di distribuzione. Inoltre la proposta di revisione stabilisce l'obbligo per tutti i fornitori di effettuare la valutazione del rischio, fissando anche un termine temporale, oltre a indicare i criteri per l'adozione dei Water Safety Plan e alla valutazione del rischio in particolare connesso al batterio della legionella. La proposta dovrebbe reintrodurre anche la possibilità di derogare ai limiti previsti dalla direttiva in presenza di certe condizioni.

### **A.1.2. La normativa statale**

La prima importante legge in materia di acque risale al 1933.

. In questo testo l'acqua è vista più che come una risorsa per l'uso umano, come l'elemento fondamentale di una politica energetica che, negli anni tra le due guerre, investì ingenti capitali nella produzione di energia idroelettrica. Il Testo unico 1775 del '33 sancisce la proprietà demaniale pubblica di tutte le acque, di superficie o sotterranee. Questa impostazione ha trovato conferma nel Codice civile del 1942. Le acque vengono definite beni immobili (art. 812) appartenenti al demanio pubblico dello stato o degli enti locali e come tali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di privati, se non nei casi previsti dalla legge. Nel 1934 il testo unico sugli enti locali attribuì ai comuni l'obbligo di mantenere gli acquedotti per l'acqua potabile. Tale obbligo è rimasto in vigore fino alla legge di riforma degli enti locali del 1990 (legge 142). Non c'è dubbio che questo obbligo abbia contribuito a mantenere l'elevatissima frammentazione dei servizi idrici che è la principale caratteristica del panorama italiano.

Nel 1976 uscì la cosiddetta legge Merli che ha imposto i primi piani di risanamento e posto limiti all'inquinamento delle acque reflue. Nel 1982 è stata tradotta in legge la direttiva CEE 75/440 sulla qualità delle acque destinate alla produzione di acqua potabile. La legge 183 del 18 maggio 1989 "ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico".

La legge mira innanzitutto alla ricognizione di tutti gli aspetti idrogeologici, che riguardano le acque e gli aspetti del territorio che le riguardano.

La legge 36 del 5 gennaio 1994 (detta Galli dal nome del suo relatore in Commissione ambiente della Camera) è il vero punto di svolta della normativa italiana sulla organizzazione dei servizi idrici.

La legge declama in apertura alcuni principi generali molto avanzati. Dopo avere ribadito la natura giuridica pubblica dell'acqua la legge enuncia che essa deve essere utilizzata "secondo criteri di solidarietà", "salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future". Gli usi delle acque sono indirizzati "al risparmio e al rinnovo delle risorse" che salvaguardino l'ambiente. Il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi (industriale e agricolo) del corpo idrico.

Gli estensori di questa legge partivano evidentemente dal presupposto che l'eccezionale frammentazione degli enti di gestione idrica in Italia, alimentata dall'obbligo, da poco decaduto, dei Comuni alla gestione del servizio di acqua potabile debba essere superata se si vuole far progredire tecnologicamente e amministrativamente i servizi idrici.

ella parte terza, il Testo Unico in materia ambientale, di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (in breve T.U.), come modificato dalla legge 164 del 2014, disciplina le norme in materia di: difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche.

Relativamente all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato si specifica che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche (in relazione alla mancata partecipazione degli enti locali sono previsti poteri sostitutivi al Presidente della Regione)

Le regioni possono altresì modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) unicità della gestione;
- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Il Testo Unico in materia di ambiente prevede altresì che l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di ge-

stione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
- b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara;
- c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
- f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
- g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
- h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato;

- i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;
- m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
- p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.

Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi

inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

L'ente di governo dell'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario, determina la tariffa di base, comunicandola all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che la approva definitivamente.

La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

L'approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Il D.L. 133/2014 c.d. Sblocca Italia, ha interessato la governance del servizio idrico integrato, perseguendo l'obiettivo di razionalizzare i livelli di governo e consolidare gli assetti gestionali. Si evidenziano in particolare la reintroduzione del principio di unicità della gestione, in luogo della unitarietà, l'identificazione negli EGA dei soggetti deputati alla gestione delle risorse idriche- ai quali gli Enti locali partecipano obbligatoriamente- l'attivazione dei poteri sostitutivi delle Regioni in ipotesi di inadempienze da parte degli EGA, il riconoscimento ad ARERA della competenza a definire i criteri di valutazione del valore residuo e

gli strumenti necessari ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

### **A.1.3. La normativa regionale**

La Regione Lombardia ha normato localmente il servizio idrico integrato con la l.r. 26/2003 "Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue modifiche ed integrazioni.

La legislazione regionale, unitamente a quella nazionale, si pone essenzialmente i seguenti obiettivi:

- integrare la gestione dei tre segmenti del Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione)
- individuare un unico gestore per ogni ambito (ATO) per superare l'attuale frammentazione delle gestioni e le gestioni in economia da parte dei Comuni
- definire una tariffa con la quale finanziare gli investimenti necessari a garantire adeguati livelli di servizio
- tutelare il consumatore.

Per raggiungere questi obiettivi è stata prevista la riorganizzazione complessiva a livello di ambito territoriale sovracomunale delle strutture di programmazione e gestione (ATO) con la costituzione di nuovi soggetti istituzionali: gli Uffici d'Ambito.

**Ambito Territoriale Ottimale (ATO)** In Lombardia attualmente ci sono dodici ATO, uno per provincia, Agli ATO è demandato il governo dell'intero ciclo dell'acqua che comprende le attività di captazione (ricezione), adduzione (produzione) e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue.

A caratterizzare il servizio è sia l'universalità della prestazione che l'accessibilità dei prezzi che devono essere proporzionali alla qualità e alla quantità dell'erogazione e vanno calcolati in assoluta trasparenza.

La copertura territoriale del servizio deve raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate, come i centri abitati isolati o difficilmente accessibili, e le prestazioni devono essere regolari e continue. Fra gli obblighi di prestazione del servizio ci sono anche quelli di garantire livelli di salute pubblica, sicurezza fisica e protezione dell'ambiente.



La normativa statale e regionale prevede, inoltre, il monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente e l'introduzione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati.

In ogni Provincia è istituito un Ufficio d'Ambito nella forma di azienda speciale con funzioni operative, con un bilancio separato da quello provinciale.

Nell'esercizio delle loro funzioni le Province sono affiancate dalla Conferenza dei Comuni che esprime un parere obbligatorio e vincolante sulle principali decisioni riguardanti la scelta del modello gestionale, la redazione del piano d'ambito e la definizione delle tariffe.

L'Ufficio d'Ambito ha il compito di predisporre, sulla base dei criteri e degli indirizzi della Regione, un programma degli interventi individuando le opere ritenute necessarie al conseguimento dei livelli di servizi prestabiliti, un piano finanziario ed il relativo modello gestionale. Tali strumenti, strettamente connessi, concorrono alla formazione di un piano industriale (Piano d'Ambito), che costituisce il riferimento essenziale per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della sua evoluzione nel tempo, nonché per la definizione delle convenzioni per l'affidamento della gestione del servizio stesso.

La l.r. 26/2003 inoltre prevede:

- un monitoraggio annuale delle attività da presentare al Consiglio Regionale
- l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di acque
- la potestà di valutazione del piano d'ambito da parte della Regione esclusivamente con riferimento agli aspetti di propria competenza (tutela della salute e governo del territorio).

La normativa statale attribuisce alle Regioni particolari competenze in materia ambientale tra cui la redazione del PTA (Piano di Tutela Ambientale) di cui si tratterà ampiamente nel seguito e dei relativi regolamenti attuativi tra cui i Regolamenti Regionali (Regolamento regionale 24 marzo 2006 n.3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e Regolamento regionale 24 marzo 2006 n.4 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).

E' in corso la revisione del Regolamento regionale 3/2006 del 24 Marzo 2006 sulla disciplina degli scarichi che introduce delle modifiche nella modalità e criteri per l'individuazione degli agglomerati.

Inoltre il nuovo regolamento viene a disciplinare i seguenti aspetti:

- Valori limite e di abbattimento degli impianti di depurazione
- Piano stralcio del Piano d'Ambito per l'adeguamento degli sfioratori nelle reti miste
- Iter di approvazione dei Progetti degli impianti di trattamento

La Regione Lombardia ha inoltre approvato i criteri e i metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica (regolamento regionale n.7 del 23 novembre 2017), che nel particolare per questo Piano definisce:

- La tematica della gestione delle acque meteoriche
- il limite di portata allo sfioro introducendo la necessità di presidi
- le valutazioni circa i trattamenti appropriati a valle degli sfiori.

La Regione Lombardia ha poi approvato le disposizioni relative alle verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni con D.g.r. n. 239 del 18 giugno 2018. Gli impianti soggetti all'obbligo di verifica del rischio idraulico sono, per quanto riguarda il sistema idrico, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità superiore ai 2000 abitanti equivalenti e gli impianti di captazione e trattamento di acque destinate ad uso potabile compresi impianti e locali tecnici a servizio delle reti di adduzione e distribuzione di acqua ad uso potabile.

#### **A.1.4. Le competenze regolatorie di ARERA**

Con il decreto legge 201/11, il cosiddetto 'Salva-Italia', sono state attribuite all'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici" ora ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) in precedenza affidate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Queste funzioni, che l'Autorità esercita con gli stessi poteri attribuiti dalla sua legge istitutiva, la n. 481 del 1995, fanno riferimento a diversi aspetti del servizio idrico integrato: dalla definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, alle competenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d'ambito e di predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del servizio.

Nella regolazione dei servizi idrici vengono comprese tutte le attività di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione delle acque distribuite ad usi civili ed industriali. Differente è la regolazione della risorsa acqua che è direttamente correlata alle politiche ambientali e dunque non compete all'Autorità. Le specifiche fun-

zioni dell'Autorità nella regolazione e nel controllo dei servizi Idrici sono state definite con il Dpcm 20 luglio 2012, per quanto riguarda tariffa, pianificazione e controllo, tutela dell'utenza e qualità contrattuale.


ARERA definisce poi i livelli minimi di servizio all'utenza e gli obiettivi di qualità del Servizio Idrico Integrato, e vigila sulle modalità di erogazione (nello svolgere tale ruolo prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, può irrorare sanzioni amministrative e proporre al soggetto affidante la sospensione e cessazione dell'affidamento). In tema di tariffa l'ARERA definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa in conformità ai criteri stabiliti dal MATTM, approva le tariffe e adotta le direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile, amministrativa. Per quanto riguarda pianificazione e controllo, l'ARERA verifica la corretta redazione del Piano d'Ambito. Il potere ispettivo e sanzionatorio è sancito dalla Legge n. 481/1995. Inoltre come previsto dal D.Lgs 152/2006 l'ARERA predispone la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti e soggetti gestori. I

ARERA esprime pareri in materia di SII su richiesta del Governo o delle Regioni, può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, svolte funzioni di raccolta e elaborazione di dati, integra relativamente al Servizio Idrico Integrato la relazione al Governo e al Parlamento, definisce ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti.

Con la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 vengono attribuite ad ARERA ulteriori funzioni: disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche; assicurare agli utenti in condizioni di disagio economico-sociale l'accesso a condizioni agevolate; adottare direttive per il contenimento della morosità degli utenti.

I principali provvedimenti emanati alla data di stesura del presente da ARERA hanno riguardato le seguenti tematiche:

- Metodo tariffario idrico come aggiornamento 2018-2019 del secondo periodo regolatorio (MTI-2) Delibera 918/2017)
- RQSI - Regolazione della qualità contrattuale (Delibera 917/2017)
- TICO - Conciliazione (Delibera 209/2016/E/com)
- TIMSII Misura (Delibera 218/2016)
- TIUC - Unbundling contabile (Deliberazione 137/2016)
- TIBSI – Testo integrato Bonus Sociale Idrico (Delibera 897/2017)
- TICSI – Testo integrato corrispettivi idrici (Delibera 665/2017)
- RQTI – Regolazione qualità tecnica (Delibera 917/2017)
- Convenzione tipo (Delibera 656/2015)



**Figura A.1** – Provvedimenti ARERA - Tratto da presentazione ARERA i 24 Gennaio 2018.

ARERA controlla anche la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) che riscuote alcune componenti tariffarie applicate dai gestori, secondo quanto disposto da ARERA stessa:

- Componente UI1 (per la perequazione a livello nazionale dei costi relativi a servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per le popolazioni colpite da eventi sismici)
- Componente UI2 (per la promozione della qualità)
- Componente UI3 (per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico)

## **A.2. Gli strumenti programmatori sovraordinati al Piano d'Ambito**

### **A.2.1 Il piano di assetto idrogeologico**

La Legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", (GU n. 120 del 25 maggio 1989), ha dato il via alla riorganizzazione di tutta la materia riguardante la difesa del suolo, prevedendo la ripartizione del territorio nazionale in bacini idrografici classificati di rilievo nazionale, interregionale e regionale (art. 13) e l'istituzione delle Autorità di Bacino, nonché la redazione dei piani di bacino ad opera delle Autorità di Bacino o delle Regioni (per i bacini di rilievo regionale).

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001.

Il Piano rappresenta lo strumento che conclude e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con il PS 45, il PSFF e il PS 267, in taluni casi precisandoli e adeguandoli nel modo più appropriato al carattere integrato e interrelato richiesto al piano di bacino.

Il PAI contiene infatti il completamento della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d'acqua principali del bacino e definisce le linee di intervento strutturali per gli stessi corsi d'acqua e per le aree collinari e montane. Inoltre il PAI ha risposto alle determinazioni della Legge 3 agosto 1998, n. 267, in merito all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, mediante la verifica delle situazioni in dissesto.

L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il quale è previsto un atto di pianificazione separato.

L'insieme di interventi definiti riguardano: la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture, la salvaguardia delle aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua; la limitazione degli interventi artificiali di contenimento delle piene; gli interventi di laminazione controllata; gli interventi diffusi di sistemazione dei versanti; la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei e del territorio montano; la riduzione delle interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali. Il PAI riguarda tutto il sistema idrografico dell'asta del Po e dei suoi affluenti, e quindi anche la porzione montana del bacino.

I vincoli e le limitazioni nelle fasce A e B divengono, con il PAI, contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Contiene, inoltre, le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto della rete idrografica e dei versanti, le condizioni per il rilascio di nuove concessioni per grandi derivazioni ad uso idroelettrico sulla base del bilancio idrico appositamente redatto, e assume la delimitazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e la relativa normativa.

Per la fascia C, in particolare quella delimitata da "limite di progetto fra la fascia B e la fascia C", i comuni devono valutare, di intesa con l'Autorità di Bacino del Po, le condizioni di rischio, provvedendo, se necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare le condizioni di rischio.

In ogni caso, deve essere garantita la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e deve essere evitato che gli stessi comportino un aggravio del dissesto idrogeologico.

In conclusione il PAI è lo strumento che persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico.

Per completezza di informazione, si riporta in sintesi il contenuto dei piani stralcio redatti dall'Autorità di bacino e l'elenco dei piani in itinere.

Con D.P.C.M. 24 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1998, n. 262, è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), che individua e regola le attività nelle fasce di pertinenza fluviale sull'asta del Po e sui principali affluenti che risentono del rigurgito del Po.

Tale piano pertanto non riguarda l'intero bacino, ma solo la parte di pianura e, in Lombardia, ha delimitato le fasce fluviali, oltre che nel tratto lombardo di Po, Sesia e Secchia, in alcuni tratti di pianura di Adda sub lacuale, Oglio sub lacuale, Chiese, Mincio.

Le fasce fluviali sono classificate in: fascia di deflusso della piena (Fascia A), fascia di esondazione, esterna alla precedente (Fascia B) e area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B.

Per ciascuna fascia sono perseguiti specifici obiettivi di tutela ed è regolamentato l'uso del suolo anche con riferimento a vincoli urbanistici.

I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli enti locali, di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, devono essere coordinati con il PSFF. Di conseguenza, le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art. 17, comma 4 della LN 18 maggio 1989, n. 183, alle prescrizioni del presente Piano.

Altro piano approvato dall'Autorità di bacino del fiume Po è il Piano Stralcio ripristino assetto idraulico (PS45) Il "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione" - chiamato anche brevemente PS 45 - è individuato dalla legge n. 22 del 21 gennaio 1995 in cui sono state normate le competenze relative agli "interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle straordinarie avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994". Le finalità generali del PS 45, individuate all'art. 4, comma 5 della legge 22/95, sono relative:

- alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico,
- alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico,
- alla prevenzione dei rischi idrogeologici,
- al ripristino delle aree di esondazione.

Gli interventi riguardano le aree considerate nel piano, analizzate:

- a livello di sistema idrografico per le parti maggiormente colpite dagli eventi alluvionali:
  - il bacino idrografico del fiume Tanaro,

- l'asta del fiume Po,
  - a livello locale nei nodi critici di rilevanza strategica, per le situazioni presenti di elevata pericolosità, che richiedono interventi rilevanti a carattere strutturale per la difesa idraulica dei centri abitati della pianura (mediante casse di espansione, canali diversivi, opere di arginatura) oppure per la difesa sia di centri abitati che di infrastrutture (principalmente in alcuni fondovalle alpini e appenninici):
    - affluenti principali del Po in territorio piemontese, particolarmente colpiti dall'evento alluvionale: Dora R., Stura di Lanzo, Orco, Malone, Dora B.;
    - completamento dei sistemi di laminazione controllata sugli affluenti appenninici (Parma, Enza, Secchia, Panaro),
    - adeguamento dei sistemi difensivi su alcuni nodi di importanza primaria: torrente Olona (Varese), area a nord di Milano, Mantova, Modena, torrente Terdoppio (Cerano), sistema Arno-Rile-Tenore,
  - a livello puntuale per le situazioni locali di dissesto nella restante parte dei territori delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, che richiedono interventi locali, di scarsa o nulla significatività rispetto alle condizioni di equilibrio dei sistemi idrografici del bacino, ma che rappresentano esigenze importanti per il ripristino a scala puntuale di adeguate condizioni di sicurezza.

Infine vi è il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267) (Legge 3 agosto 1988, n. 267 e s.m.i., art. 1, comma 1-bis), approvato dall'Autorità di Bacino del fiume Po.

In Itinere, da parte dell'Autorità di Bacino, vi è la stesura di altri due Piani Stralcio:

Progetto piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (progetto PsE).

Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume PO (progetto PAI DELTA).

### **A.2.2. Il Piano di gestione Acque del Distretto Idrografico 2015**

E' lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE recepita a livello nazionale dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico. Il Piano è stato approvato con DPCM 27 Ottobre 2016.

*Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla DQA per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed*

ecologici alla scala di distretto idrografico che garantisca il conseguimento dei seguenti obiettivi generali (ex art. 1 della DQA):

- a. *“impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico”;*
- b. *“agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili”;*
- c. *“mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie”;*
- d. *“assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento”*
- e. *“contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”.*

Al più tardi al 2027, gli obiettivi generali della DQA devono essere raggiunti in tutti i distretti europei, attraverso il vincolo da raggiungere dello stato ambientale buono per tutti i corpi idrici.

Nel PdG Po 2015 sono, pertanto, contenute tutte le informazioni necessarie per:

- ricostruire e aggiornare il quadro conoscitivo riguardante lo stato dei corpi idrici;
- definire le misure (strutturali e non strutturali) necessarie per contrastare i fenomeni di deterioramento della risorsa idrica e per raggiungere gli obiettivi ambientali fissati;
- valutare l'efficacia delle misure attuate, in un ambito di sostenibilità che includa anche gli aspetti socio-economici connessi con l'uso della risorsa idrica;
- migliorare la comprensione delle relazioni tra pressioni, impatti e processi fisici, chimici, biologici alla base della veicolazione e della trasformazione degli inquinanti, attraverso nuove e mirate ricerche scientifiche.

### **A.2.3. Piano di Tutela delle Acque**

Con Delibera n. 6990 del 31 Luglio 2017 Regione Lombardia ha approvato il PTA 2016 che costituisce la revisione del precedente PTUA 2006, il piano riguarda:

- Corpi idrici significativi;
- Sintesi delle principali caratteristiche dei bacini lombardi;
- Acque sotterranee;
- Analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica;
- Stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque;



- Stima dei carichi inquinanti ai corpi idrici superficiali e sotterranei;
- Aree sensibili (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; zone vulnerabili da prodotti fitosanitari);
- Classificazione corsi d'acqua naturali e canali artificiali;
- Sintesi dello stato qualitativo dei corsi d'acqua lombardi;
- Obiettivi di qualità da perseguire;
- Obiettivi della Pianificazione Regionale.

IL PTA individua e classifica i diversi corpi idrici sia superficiali che sotterranei definendone lo stato sia quantitativo che qualitativo e assegnandone la funzione oltre che il grado di protezione, al fine di poter applicare gli obiettivi previsti dalla Direttiva Quadro delle Acque.

PTA per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha identificato delle linee strategiche e relative azioni programmate tra cui:

- Le misure per la gestione degli acquedotti, dei reflui urbani e delle acque meteoriche di dilavamento, con l'obiettivo sia di servire tutti gli agglomerati con carico generato superiore a 2000 a.e. dando priorità per quelli che ad oggi sono interessati da procedure di infrazione già avviate sia di completare la rete negli agglomerati inferiori ai 2000 a.e.
- Rilevamento dei consumi irrigui, finalizzato a conseguire una conoscenza del sistema irriguo regionale
- Messa a punto un sistema informativo per la definizione del bilancio idrologico e per una migliore gestione delle derivazioni.
- Completamento dell'analisi dello stato idromorfologico dei bacini fluviali e approfondimento delle dinamiche di interazione tra corpi idrici e aree della Rete Natura 2000
- Misure d'integrazione con le politiche di gestione dei siti contaminati e di gestione dei rifiuti, che hanno connessione con l'inquinamento delle risorse idriche
- Misure per il recupero dei costi
- Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano e alla balneazione
- Misure per il contenimento dell'inquinamento causato da sostanze prioritarie e altri inquinanti specifici.
- Sviluppo di strumenti di programmazione negoziata e programmi/piani relativi a specifici sottobacini idrografici
- Adattamento ai cambiamenti climatici

Nel definire le azioni programmate, ha previsto dei costi stimati ed effettuato la prescritta Valutazione ambientale Strategica(VAS).

Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato Il PTUA contiene delle schede specifiche per il conseguimento delle misure sopra elencate; di queste quelle che vedono l'Ente d'Ambito quale ente di pianificazione sono:

- *SCHEDA 3 Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 91/271/CEE. Periodo di Attuazione 2016-2021*

**SCHEDA N° 3 - MISURA KTM01-P1-a003 - Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 91/271/CEE**

**Descrizione generale:**

La misura prevede il superamento di tutto il deficit infrastrutturale del ciclo di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane al fine del raggiungimento della conformità negli agglomerati > di 2.000 AE alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE.

La pianificazione degli investimenti dei Piani d'ambito rappresenta lo strumento programmatorio attuativo di questa misura.

La realizzazione di nuove reti e impianti e l'adeguamento degli impianti esistenti per gli agglomerati elencati devono essere inclusi nella pianificazione degli investimenti 2016/19 conformemente alle direttive di AEEGSI e sono prioritarie rispetto agli altri investimenti.

Le scadenze della suddetta programmazione rispettano il seguente criterio di priorità:

1. interventi in agglomerati interessati da procedura infrazione 2009/2034
2. interventi in agglomerati interessati da procedura infrazione 2014/2059
3. interventi sugli impianti a servizio di agglomerati con carico generato maggiore o uguale a 10.000 abitanti equivalenti, per soddisfare l'art. 5 della Dir. 91/271/CE
4. interventi in altri agglomerati non ancora compresi in procedure di infrazione

Annualmente Regione verifica se, in base agli esiti dell'attività di rilievo informatizzato delle reti in corso da parte dei gestori d'ambito, emergono elementi conoscitivi nuovi e di conseguenza aggiorna l'elenco degli agglomerati oggetto di questa misura.

La copertura finanziaria degli interventi è costituita in prevalenza dalla tariffa del servizio idrico integrato. In parte minima gli interventi beneficiano di finanziamenti pubblici statali/regionali stanziati con gli Adpq e con la riprogrammazione delle economie degli accordi stessi.

L'attuazione della programmazione è monitorata annualmente.

Nei piani quadriennali 2017/20 devono trovare programmazione tutti gli interventi relativi agli agglomerati non conformi alla direttiva, pertanto in adeguamento al presente Piano gli Enti di governo degli ATO dovranno adeguare la programmazione includendo gli interventi necessari a portare in conformità tutti gli agglomerati con carico generato >2.000 AE che ancora non lo sono. Nella seguente tabella si riportano gli agglomerati che risultano – a giugno 2017 – in procedura di infrazione o in stato di violazione rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271/CEE.

| ID_AG      | AG_Nome                        | ATO     | Condizione rispetto dir. 91/27/CEE |
|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------|
| AG01602401 | Bergamo                        | Bergamo | Procedura 2014/2059                |
| AG01614601 | Oltre il Colle                 | Bergamo | Procedura 2014/2059                |
| AG01624601 | Val Brembana                   | Bergamo | Procedura 2014/2059                |
| AG01607401 | Cisano Bergamasco              | Bergamo | Violazione                         |
| AG01611401 | Gorlago                        | Bergamo | Violazione                         |
| AG01618802 | S. Giovanni Bianco-Piazzalunga | Bergamo | Violazione                         |
| AG01619904 | Serina-Valpiana-Leprero        | Bergamo | Violazione                         |
| AG01700401 | Alfianello                     | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01700601 | Angolo Terme                   | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01702001 | Borgo San Giacomo              | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01702201 | Bomo                           | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01703401 | Calvisano                      | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01703501 | Capo di Ponte                  | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01704101 | Castelcovati                   | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01704701 | Cedegolo                       | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01706101 | Concesio                       | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01706801 | Edolo                          | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01708801 | Leno                           | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01709601 | Lumezzane                      | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01709901 | Malnano                        | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01710101 | Malonno                        | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01710401 | Marcheno                       | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01712001 | Nuvolera                       | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01714601 | Pomplano                       | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01715901 | Quinzano d'Oglio               | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01716601 | Rovato                         | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01716701 | Rudiano                        | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01713801 | S. Paolo                       | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01718901 | Tremosine                      | Brescia | Procedura 2014/2059                |
| AG01701101 | Barbariga                      | Brescia | Violazione                         |
| AG01702401 | Bovogno                        | Brescia | Violazione                         |
| AG01702901 | Brescia                        | Brescia | Violazione                         |
| AG01703701 | Capriano del Colle             | Brescia | Violazione                         |
| AG01705201 | Chiarì                         | Brescia | Violazione                         |

| ID_AG      | AG_Nome                                | ATO         | Condizione rispetto dir. 91/27/CEE |
|------------|--|-------------|------------------------------------|
| AG01705801 | Collio                                 | Brescia     | Violazione                         |
| AG01706302 | Coneno Golgi - Santicolo               | Brescia     | Violazione                         |
| AG01707001 | Esine                                  | Brescia     | Violazione                         |
| AG01709001 | Lodrino                                | Brescia     | Violazione                         |
| AG01710301 | Manerbio                               | Brescia     | Violazione                         |
| AG01711301 | Montichiari                            | Brescia     | Violazione                         |
| AG01712201 | Offlaga                                | Brescia     | Violazione                         |
| AG01719801 | Ponte di Legno                         | Brescia     | Violazione                         |
| AG01714901 | Pontevico                              | Brescia     | Violazione                         |
| AG01715201 | Pralboino                              | Brescia     | Violazione                         |
| AG01717201 | S. Gervasio Bresciano                  | Brescia     | Violazione                         |
| AG01716801 | Sabbio Chiese                          | Brescia     | Violazione                         |
| AG01713401 | Sebino Paratico                        | Brescia     | Violazione                         |
| AG01717601 | Sellero                                | Brescia     | Violazione                         |
| AG01720301 | Visano                                 | Brescia     | Violazione                         |
| AG01523601 | Vermate                                | C.M. Milano | Violazione                         |
| AG01307401 | Colonno                                | Como        | Violazione                         |
| AG01307501 | Como                                   | Como        | Violazione                         |
| AG01312201 | Lanzo d'Intelvi                        | Como        | Violazione                         |
| AG01314501 | Menaggio                               | Como        | Violazione                         |
| AG01905901 | Montodine                              | Cremona     | Procedura 2014/2059                |
| AG01911301 | Vescovato                              | Cremona     | Procedura 2014/2059                |
| AG01900601 | Bagnolo Cremasco                       | Cremona     | Violazione                         |
| AG01901601 | Casalbuttano                           | Cremona     | Violazione                         |
| AG01902105 | Casalmaggiore                          | Cremona     | Violazione                         |
| AG01903501 | Crema                                  | Cremona     | Violazione                         |
| AG01909001 | S. Giovanni in Croce                   | Cremona     | Violazione                         |
| AG09701201 | Calco                                  | Lecco       | Causa C-85/2013                    |
| AG09700801 | Centro lago di Lecco 2                 | Lecco       | Violazione                         |
| AG09703001 | Denio                                  | Lecco       | Violazione                         |
| AG09705901 | Sponda Occidentale del Lago di Olgiate | Lecco       | Violazione                         |
| AG09708301 | Valmadena                              | Lecco       | Violazione                         |
| AG09801401 | Castiglione d'Adda                     | Lodi        | Violazione                         |
| AG09802501 | Crespiana                              | Lodi        | Violazione                         |

| ID_AG      | AG_Nome                              | ATO     | Condizione rispetto dir. 91/271/CEE |
|------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| AG09803101 | Lodi                                 | Lodi    | Violazione                          |
| AG02002701 | Gonzaga                              | Mantova | Procedura 2014/2059                 |
| AG02000501 | Borgoforte                           | Mantova | Violazione                          |
| AG02002101 | Buscoido                             | Mantova | Violazione                          |
| AG02003001 | Intercomunale Mantova                | Mantova | Violazione                          |
| AG02003601 | Monzambano                           | Mantova | Violazione                          |
| AG01809302 | Miradolo Terme                       | Pavia   | Procedura 2014/2059                 |
| AG01817602 | Viduggio                             | Pavia   | Procedura 2014/2059                 |
| AG01800502 | Arena Po                             | Pavia   | Violazione                          |
| AG01801402 | Bereguardo                           | Pavia   | Violazione                          |
| AG01806804 | Gambolò                              | Pavia   | Violazione                          |
| AG01811001 | Pavia                                | Pavia   | Violazione                          |
| AG01816301 | Trivulzio                            | Pavia   | Violazione                          |
| AG01818001 | Villanterio                          | Pavia   | Violazione                          |
| AG01400501 | Medavalle Ardenno                    | Sondrio | Procedura 2014/2059                 |
| AG01406501 | Medavalle Teglio                     | Sondrio | Violazione                          |
| AG01201301 | Besozzo                              | Varese  | Violazione                          |
| AG01202901 | Cairate                              | Varese  | Violazione                          |
| AG01209201 | Lulino Voldomino                     | Varese  | Violazione                          |
| AG01206401 | Daverio                              | Varese  | Violazione                          |
| AG01207701 | Golasecca                            | Varese  | Procedura 2014/2059                 |
| AG01209001 | Lonate Pozzolo                       | Varese  | Violazione                          |
| AG01210401 | Monvalle                             | Varese  | Violazione                          |
| AG01210801 | Olgiate Olona                        | Varese  | Violazione                          |
| AG01210901 | Origgio                              | Varese  | Violazione                          |
| AG01211401 | Porto Val Travaglia - Cave del Trigo | Varese  | Violazione                          |
| AG01213301 | Varese-Varese Olona                  | Varese  | Violazione                          |
| AG01213901 | Viggiù - Molini                      | Varese  | Violazione                          |
| AG01304701 | Carliazzo                            | Como    | Violazione                          |
| AG01304701 | Carliazzo                            | Como    | Violazione                          |
| AG01314701 | Merone                               | Como    | Violazione                          |
| AG01403201 | Valchiavenna                         | Sondrio | Violazione                          |
| AG01405701 | Samolaco                             | Sondrio | Violazione                          |
| AG01407401 | Valmasino                            | Sondrio | Violazione                          |

| ID_AG      | AG_Nome                 | ATO           | Condizione rispetto dir. 91/271/CEE |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|
| AG01501101 | Assago                  | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01501201 | Bareggio                | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01502201 | Besate                  | C.M. Milano   | Procedura 2014/2059                 |
| AG01503201 | Seveso Sud              | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01504201 | Calvignasco             | C.M. Milano   | Procedura 2014/2059                 |
| AG01505901 | Cassano D'Adda          | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01511501 | Lacchiarella            | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01512501 | Locate Di Triulzi       | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01514901 | Monza                   | Monza Brianza | Violazione                          |
| AG01517101 | Peschiera Borromeo      | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01518101 | Rescaldina              | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01519501 | S. Giuliano M. Se Ovest | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01520901 | Sesto S. Giovanni       | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01521001 | Settala                 | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01522401 | Truccazzano             | C.M. Milano   | Violazione                          |
| AG01524101 | Vimercate               | Monza Brianza | Violazione                          |
| AG01601801 | Bagnatica               | Bergamo       | Violazione                          |
| AG01603701 | Brembate                | Bergamo       | Violazione                          |
| AG01605201 | Castelli Calepio        | Bergamo       | Procedura 2014/2059                 |
| AG01611701 | Grassano                | Bergamo       | Violazione                          |
| AG01615001 | Orio al Serio           | Bergamo       | Violazione                          |
| AG01706301 | Aprica                  | Brescia       | Violazione                          |
| AG01706501 | Dello                   | Brescia       | Violazione                          |
| AG01709101 | Lograto                 | Brescia       | Procedura 2014/2059                 |
| AG01713301 | Palazzolo               | Brescia       | Violazione                          |
| AG01714701 | Poncarale               | Brescia       | Violazione                          |
| AG01716201 | Roccafranca             | Brescia       | Violazione                          |
| AG01717301 | S. Zeno Naviglio        | Brescia       | Procedura 2014/2059                 |
| AG01719001 | Trenzano                | Brescia       | Violazione                          |
| AG01719501 | Verolanuova             | Brescia       | Procedura 2014/2059                 |
| AG01720401 | Vobarno                 | Brescia       | Procedura 2014/2059                 |
| AG01803701 | Casteggio               | Pavia         | Violazione                          |
| AG01807501 | Groppello Cairoli       | Pavia         | Violazione                          |
| AG01817104 | Varzi                   | Pavia         | Violazione                          |

| ID_AG      | AG_Nome   | ATO     | Condizione rispetto dir. 91/271/CEE |
|------------|---|---------|-------------------------------------|
| AG01903604 | Cremona   | Cremona | Violazione                          |
| AG01906401 | Ostiano   | Cremona | Violazione                          |
| AG01906801 | Peschello   | Cremona | Violazione                          |
| AG01907602 | Pizzighetone  | Cremona | Violazione                          |
| AG02001001 | Casalmoro   | Mantova | Violazione                          |
| AG02001401 | Castel d'Ario                                       | Mantova | Violazione                          |
| AG02002501 | Gazzuolo  | Mantova | Violazione                          |
| AG02003701 | Motteggiana   | Mantova | Procedura 2014/2059                 |
| AG02003801 | Ostiglia  | Mantova | Violazione                          |
| AG09700701 | Altopiano Valsassina                                | Lecco   | Violazione                          |
| AG09702301 | Colico  | Lecco   | Violazione                          |
| AG09704201 | Lecco   | Lecco   | Procedura 2014/2059                 |
| AG09704601 | Sponda orientale del ramo meridionale lago di Lecco | Lecco   | Violazione                          |
| AG09705601 | Nibionno  | Lecco   | Violazione                          |
| AG09707901 | Valsassina  | Lecco   | Violazione                          |
| AG09708701 | Verderio inferiore                                  | Lecco   | Violazione                          |
| AG09804101 | Mulazzano   | Lodi    | Violazione                          |
| AG09804201 | Orio Litta  | Lodi    | Violazione                          |

Periodo di attuazione: 2016-2021

Tipo di misura: Strutturale

Urban Waste Water Treatment-art. 11(3)(a)

Categoria di corpi idrici a cui è destinata: LW,RW

Copertura geografica: Regione

A quali pressione risponde: 1.1 Scarichi acque reflue urbane depurate

A quali elementi di degrado è mirata: Inquinamento da nutrienti;Inquinamento organico;Inquinamento chimico

E' WN WIN con direttiva alluvioni: no

Normativa di riferimento e/o Piani/Programmi di settore

Direttiva 91/271/CEE, Dlgs 152/06, Piani d'Ambito

Autorità responsabile per la programmazione/pianificazione:

Enti di governo dell'ambito/Uffici d'Ambito

Responsabile per l'attuazione: Enti di governo dell'ambito, gestori d'ambito

Costo totale stimato: Euro 655.889.659

Si intendono per finanziati solo i costi indicati nei PEF quadriennali 2017/2020 che quindi hanno la tariffa come copertura.

Costo finanziato: Euro 583.718.910

Si intendono per finanziati solo i costi indicati nei PEF quadriennali 2017/2020 che quindi hanno la tariffa come copertura.

- *SCHEDA 4 INCREMENTO EFFICIENZA DEPURATIVA DEGLI IMPIANTI, in cui si sottolinea la necessità del rilievo delle reti disciplinato dalla L.R. 18 aprile 2012 n.7.*

**SCHEDA N° 4 - MISURA KTM01-P1-b004 - Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni della direttiva 91/271/CEE**

**Descrizione generale:**

La misura prevede:

- A. il superamento del deficit infrastrutturale del ciclo di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane al fine del raggiungimento della conformità alle disposizioni della regolamentazione regionale negli agglomerati < di 2.000 AE
- B. gli interventi di implementazione di reti e impianti finalizzati al rinnovo/sostituzione e al raggiungimento di obiettivi di performances superiori a quelle disposte dalle normative anche considerando gli agglomerati > 2.000 AE.

La pianificazione degli investimenti dei Piani d'ambito rappresenta lo strumento programmatico attuativo di questa misura, con particolare riferimento ai piani quadriennali degli investimenti, anche successivo al 2017/20 negli ATO in cui tale piano quadriennale è saturato dagli interventi per porre in conformità gli agglomerati.

La realizzazione di nuove reti e impianti e l'adeguamento degli impianti esistenti per gli agglomerati < 2.000 AE devono essere inclusi nella pianificazione degli investimenti conformemente alle direttive di AEEGSI con scadenze successive a quelle inerenti gli interventi della misura KTM01-P1-a003.

Allo scopo di definire in modo puntuale l'intero fabbisogno di investimenti, oltre il raggiungimento della conformità alla direttiva 91/271/CEE, è necessaria la presenza del rilievo delle reti. Tale rilievo è obbligatorio e disciplinato dalla L.R. 18 aprile 2012 n. 7.

Tra gli interventi del gruppo B rientrano tutti gli interventi tesi alla riduzione della presenza di acque parassite nelle reti, sulla base delle analisi di rete fatte per ogni singolo agglomerato, al fine di massimizzare il miglioramento della resa depurativa.

Per la programmazione degli investimenti le NTA del PTUA prevedono il seguente ordine di priorità:

1. interventi relativi ad agglomerati che recapitano in corpi idrici lacustri in stato ecologico inferiore al buono;
2. interventi relativi ad agglomerati che recapitano in corpi idrici fluviali indicati in Allegato 6 alla Relazione Generale, rispetto ai quali i dati di monitoraggio ordinario e gli esiti dell'analisi delle pressioni condotta per il PTUA mostrano la necessità di interventi di contenimento degli inquinanti;
3. interventi relativi ad agglomerati che recapitano in altri corpi idrici in buono stato ecologico.

Nella programmazione degli interventi saranno inoltre considerati elementi quali le portate scaricate dall'impianto, le portate scaricate in tempo di pioggia da by-pass e sfioratori e lo stato di qualità chimico ed ecologico del corpo ricettore.

Regione inoltre definisce e aggiorna, anche in base agli esiti dell'attività di rilievo informatizzato delle reti in corso da parte dei gestori d'ambito, l'elenco degli agglomerati < 2.000 AE oggetto di questa misura in SIREAcque.

La copertura finanziaria degli interventi è costituita in prevalenza dalla tariffa del servizio idrico, per la parte di interventi inserita nei piani quadriennali 2017/20. Ulteriori interventi non trovano attualmente copertura finanziaria, ma saranno inseriti nei prossimi piani quadriennali.

**Periodo di attuazione:** 2016-2021

**Tipo di misura:** Strutturale

Misura supplementare

**Categoria di corpi idrici a cui è destinata:** LW,RW

I CI potenzialmente interessati dalle ricadute degli interventi sono stati individuati partendo dallo scarico dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato a cui sono riconducibili gli interventi medesimi

**Copertura geografica:** singoli CI, Regione

**A quali pressione risponde:** 1.1 Scarichi acque reflue urbane depurate

**A quali elementi di degrado è mirata:** Inquinamento da nutrienti;Inquinamento organico;Inquinamento chimico

**E' WN WIN con direttiva alluvioni:** no

**Normativa di riferimento e/o Piani/Programmi di settore**

Piano d'Ambito

**Autorità responsabile per la programmazione/pianificazione:**

Enti di governo dell'ambito/Uffici d'Ambito

**Responsabile per l'attuazione:** Enti di governo dell'ambito, gestori d'ambito

**Costo totale stimato:** Euro 500.577.978

L'importo è stimato come somma degli interventi finanziati nel quadriennio 2017/20

**Costo finanziato:** Euro 500.577.978

L'importo è stimato come somma degli interventi finanziati nel quadriennio 2017/20

- **SCHEDA 5 SISTEMAZIONE RETI FOGNARIE ESISTENTE ED ELIMINAZIONE ACQUE PARASSITE** al fine di migliorare le prestazioni degli impianti, che però è già compresa nella misura 4.

**SCHEDA N° 5 - MISURA KTM01-P1-b006 - Interventi di sistemazione delle reti esistenti (separazione delle reti, eliminazione delle acque parassite, ecc) al fine di migliorare le prestazioni degli impianti di trattamento**

**Descrizione generale:**

Questa misura non ha uno specifico sviluppo poiché gli interventi a cui fa riferimento sono compresi nella misura KTM01-P1-b-004. Quest'ultima misura infatti, comprende in modo aggregato tutti gli interventi necessari a livello di singoli agglomerati allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di trasporto e trattamento delle acque reflue. La valutazione integrata a scala di agglomerato ottimizza la programmazione mirando complessivamente ad un miglior risultato anche mediante l'attivazione di sinergie tra diversi interventi infrastrutturali necessari.

- **SCHEDA 6 ESTENSIONI RETI FOGNARIE alle zone non servite o servite da impianti a minor rendimento, già ricompreso nelle misure 3 e 4**

**SCHEDA N° 6 - MISURA KTM01-P1b007 - Estensione delle reti fognarie alle zone non servite o servite da impianti a minor rendimento**

**Descrizione generale:**

Questa misura non ha uno specifico sviluppo poiché gli interventi cui fa riferimento sono compresi nelle misure KTM01-P1-a003 e b004. L'estensione delle reti alle zone non servite è prevista negli agglomerati > 2000 AE che presentano tale deficit e che sono pertanto da adeguare ai requisiti della direttiva 91/271/CEE e il miglioramento di impianti che ora sono hanno bassi rendimenti di abbattimento rientra nelle previsioni di ottimizzazione delle infrastrutture in agglomerati che presentano opportunità di miglioramento del grado di efficienza oltre ai requisiti della direttiva stessa.

- **SCHEDA 26 RIDUZIONE PERDITE DI RETE RETI ACQUEDOTTISTICHE**

**SCHEDA N° 26 - MISURA KTM08-P3-a036 - Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche**

**Descrizione generale:**

Dai dati di gestione del servizio idrico integrato si rileva una stima delle perdite acquedottistiche di circa il 21% sui volumi totali di acqua immessi in rete.

La rete è caratterizzata da una fortissima frammentazione, dato che l'aggregazione della gestione ad una scala di ambito è un processo ancora recente, che non ha consentito di sviluppare già gli investimenti di razionalizzazione delle reti, di interconnessione, accentramento dei punti di prelievo e trattamento, rinnovo delle parti più obsolete.

I piani d'ambito e in particolare i piani quadriennali devono innanzitutto garantire entro tre anni dall'approvazione del PTUA:

- il completamento del rilievo informatizzato delle reti acquedottistiche (secondo criteri SFI-sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture)
- la definizione delle modifiche degli schemi di adduzione e distribuzione
- l'identificazione dei tratti di rete obsoleti e la gerarchizzazione degli interventi di sostituzione
- l'individuazione in ogni ATO delle reti e/o dei tratti di rete che contribuiscono maggiormente alle perdite complessive al fine della messa in priorità degli interventi

Di conseguenza al massimo entro il 2020 dovranno essere predisposte le prime proposte di intervento connesse a individuati obiettivi di riduzione delle perdite da effettuarsi nel successivo periodo.

L'individuazione delle suddette priorità di intervento, in sede di prima attuazione o nei successivi aggiornamenti, dovrà auspicabilmente tener conto:

- degli esiti della modellazione delle reti;
- delle informazioni relative alle caratteristiche degli acquiferi captati, acquisite mediante l'implementazione di modelli dinamici dell'acquifero sotterraneo e lo sviluppo di banche dati dedicate;
- degli esiti della ricerca di inquinanti emergenti e delle possibilità di controllo e riduzione;
- dello sviluppo di modelli Water Safety Plan e dell'attuazione della Direttiva 2015/1787 per il controllo integrale della filiera idrica dalla captazione all'utenza finale.

**Periodo di attuazione:** 2016-2021

**Tipo di misura:** Strutturale

Misura supplementare

**Categoria di corpi idrici a cui è destinata:** LW, RW

**Copertura geografica:** Regione

**A quali pressione risponde:** 3.2 Prelievi – Civile (uso potabile)



A quali elementi di degrado è mirata: Habitat alterati a causa di modifiche idrologiche

E' WN WIN con direttiva alluvioni: no

Normativa di riferimento e/o Piani/Programmi di settore

Piano d'Ambito

Autorità responsabile per la programmazione/pianificazione:

Enti di governo dell'ambito/Uffici d'Ambito

Responsabile per l'attuazione: Gestori d'ambito

Costo totale stimato: Euro

Costo finanziato: Euro

- *SCHEDA 32 RICONDIZIONAMENTO O SOSTITUZIONE DI POZZI CHE METTONO in comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo*

**SCHEDA N° 32 - MISURA KTM13-P1-a0 43 - Ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo**

Descrizione generale:

La misura si attiverà nella seconda metà del ciclo di pianificazione si svilupperà un'analisi ricognitiva sull'universo dei pozzi esistenti allo scopo di individuare quelli che, per le loro caratteristiche costruttive, pongono in comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo.

Nell'attuazione di questo programma di studio, si darà priorità alle aree territoriali in cui si sono rilevati fenomeni di inquinamento dell'acquifero profondo, tenendo pertanto conto anche degli esiti degli approfondimenti sull'inquinamento diffuso.

Sulla base dei risultati si definirà un'ipotesi di programma di intervento che sarà oggetto di confronto e condivisione con i soggetti proprietari dei pozzi stessi, allo scopo di pianificare gli interventi necessari.

Periodo di attuazione: 2019-2021

Tipo di misura: Strutturale

Misura di base Protection water abstraction-art. 11(3)(d)

Categoria di corpi idrici a cui è destinata: GW

CI presenti in ISP

Copertura geografica: singoli CI

A quali pressione risponde:

A quali elementi di degrado è mirata: Inquinamento da nutrienti; Inquinamento chimico

E' WN WIN con direttiva alluvioni: No

Normativa di riferimento e/o Piani/Programmi di settore

Autorità responsabile per la programmazione/pianificazione:

Regione, ARPA, Enti di governo dell'ambito/Uffici d'Ambito, gestori d'ambito,

Responsabile per l'attuazione: Gestori d'ambito, aziende concessionarie

Costo totale stimato: Euro

Costo finanziato: Euro

- *SCHEDA 34 – Definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano*

**SCHEDA N° 34 - MISURA KTM13-P1-b046 - Definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano**

**Descrizione generale:**

Basandosi sul completamento delle attività di approfondimento affidate ad Eupolis/Università Statale di Milano nel corso del 2016, Regione procederà alla definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi intermedi e profondi, anche esterne agli areali sedi di corpi idrici sotterranei, per consentire l'implementazione delle azioni e regole per la protezione delle acque destinate al consumo umano.

Tale misura è propedeutica anche all'implementazione della normativa sulla protezione di queste aree previste dalla Scheda misura n. 33.

**Periodo di attuazione:** 2016-2018

**Tipo di misura:** Non strutturale

Misura di base Protection water abstraction-art. 11(3)(d)

**Categoria di corpi idrici a cui è destinata:** GW

**Copertura geografica:** Regione

**A quali pressione risponde:** "1.6 Puntuale - Siti per lo smaltimento dei rifiuti", "2.1 Diffusa - Dilavamento urbano", 2.6 Diffusa – Scarichi non allacciati alla rete fognaria".

**A quali elementi di degrado è mirata:** Inquinamento da nutrienti; Inquinamento chimico.

**E' WN WIN con direttiva alluvioni:** no

**Normativa di riferimento e/o Piani/Programmi di settore**

**Autorità responsabile per la programmazione/pianificazione:**

Regione, Enti di governo dell'ambito

**Responsabile per l'attuazione:** Comuni

**Costo totale stimato:** Euro

**Costo finanziato:** Euro

- *SCHEDA 68– Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, lago e delta*

### **SCHEDA N° 68 - MISURA KTM26-P5-a107 - Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, lago e delta**

#### Descrizione generale:

Nella normativa europea sulla qualità ambientale e la gestione sostenibile dei corpi idrici, e più in generale dei bacini idrografici, (Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE) e nei successivi documenti comunitari, che ne chiariscono gli aspetti attuativi, ovvero che ne effettuano un'analisi della prima applicazione, emerge chiaramente che per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi finali è necessario adottare un approccio integrato e far governance delle acque e dei suoli in modo partecipato e sussidiario. Tali aspetti sono peraltro evidenziati anche nelle Direttive 2003/4/CE (accesso all'informazione ambientale) e 2003/35/CE (partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni Piani e Programmi in materia ambientale).

Anche a livello nazionale è ormai opinione condivisa che, in considerazione dello stato di qualità ambientale dei nostri corpi idrici e della precarietà dei territori, sempre più vulnerabili per un'eccessiva antropizzazione, per la carenza di manutenzione e per gli impatti sempre più gravi dovuti ai cambiamenti climatici, risulta ancor più difficile raggiungere gli obiettivi fissati dalle Direttive sopra menzionate solamente attraverso interventi settoriali e puntuali e senza un coinvolgimento fattivo ed efficace del pubblico ed un assetto di governance istituzionale più razionale.

Da non sottovalutare è il fatto che la partecipazione attiva del pubblico e di tutte le parti interessate, nell'attuazione della DQA e in particolare per la definizione dei piani di gestione dei bacini idrografici, è un obbligo comunitario (art. 14, DQA) e che dunque la gestione partecipata delle risorse idriche è funzionale a una più efficace attuazione di tutti gli adempimenti normativi in materia di tutela delle acque (DQA) ma anche di difesa del suolo e protezione delle risorse naturali, e pertanto contribuisce a evitare o risolvere procedure di infrazione comunitaria.

Ciò ha fatto emergere la necessità di dotarsi di piattaforme decisionali innovative capaci di far emergere nuove progettualità attraverso processi di partecipazione diretta.

In questa direzione Regione Lombardia, a far tempo dai primi anni 2000 e contestualmente alla predisposizione del primo Piano di Tutela regionale, ha promosso il Contratto di Fiume (CdF) come strumento volontario di programmazione negoziata finalizzato alla definizione e realizzazione di un insieme coordinato ed integrato di misure (infrastrutturali e non) a scala di bacino-sottobacino per il conseguimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e riqualificazione dei corsi d'acqua.

Dalle prime pionieristiche esperienze lombarde i Contratti di fiume/lago/costa si sono notevolmente diffusi in molte altre regioni dimostrandosi, anche in Italia, uno strumento efficiente in grado di indirizzare i diversi portatori d'interesse verso forme di collaborazione che superino l'approccio settoriale e mono specialistico alle problematiche e agli ostacoli che spesso si incontrano nei territori per mancanza di dialogo con le comunità.

I CdF, poiché si basano sulla partecipazione, favoriscono sostegno e responsabilità alle azioni da mettere in campo, maggiore consapevolezza del pubblico alla necessità del rispetto dell'ambiente e possono contribuire a superare la logica dell'emergenza, mettendo in campo una politica integrata e patteggiata, producendo effetti positivi anche sul piano economico nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori.

Il CdF ha come fondamento la crescita di un protagonismo dei territori (attraverso la promozione di una sussidiarietà orizzontale e verticale tra gli Enti e la partecipazione di soggetti non istituzionali) finalizzato a condividere obiettivi e misure ai sensi delle Direttive 2000/60 e 2007/60 sia nella fase di definizione delle stesse nei Piani di Gestione di Distretto, sia nella successiva fase di attuazione territorializzata.

I CdF sono stati prima previsti da norme regionali (ll.rr. 26/2013, 12/2015 e 4/2016) e successivamente normati a livello nazionale

**Periodo di attuazione:** 2016-2021

**Tipo di misura:** Non strutturale e strutturale

Misura supplementare

**Categoria di corpi idrici a cui è destinata:** LW, RW

Per CdF promossi da Regione:

Olona-Bozzente-Lura (in corso di estensione al Lambro Meridionale) - Seveso - Lambro Settentrionale

Per CdF a coordinamento locale:

Mincio

Adda sopralacuale

Bardello

Toscolano

**Copertura geografica:** sottobacino, singoli CI, distretto

**A quali pressione risponde:**

**A quali elementi di degrado è mirata:**

**E' WN WIN con direttiva alluvioni:** si

**Normativa di riferimento e/o Piani/Programmi di settore**

D.Lgs. 152/2006

LL.RR. 26/2003 – 12/2005 – 4/2016

PdG Po – Piano Gestione Rischio Alluvioni

PTR – Piano Paesaggistico Reg.le – PTCP – PGT – Piani d'Ambito

**Autorità responsabile per la programmazione/pianificazione:**

MATTM – AdBPo – Regione – Province – Comuni – Enti di governo dell'ambito/Uffici d'Ambito – AIPO - ARPA

**Responsabile per l'attuazione:** Regione – Province – Comuni – Enti di governo dell'ambito/Ufficio d'Ambito – AIPO - ARPA Lombardia

**Costo totale stimato:** Euro 900.000,00

Somma che risulta stanziata ed impegnata nel bilancio triennale 2016-2018 di RL

**Costo finanziato:** Euro 550.000,00

#### **A.2.4. Il piano territoriale di coordinamento provinciale**

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) costituisce il quadro di riferimento per le politiche territoriali sovralocali e si configura come strumento di:

- attuazione della programmazione regionale;
- assetto e tutela del territorio;
- valenza paesaggistico - ambientale;
- programmazione socioeconomica;
- indirizzo per la sostenibilità della pianificazione comunale.

Attraverso il Piano si valutano la compatibilità degli atti della Provincia e di quelli di altri enti come ad esempio i Piani di Governo del Territorio dei Comuni.

La Provincia di Mantova ha approvato il Ptcp nel 2003 secondo le direttive contenute nelle leggi regionali 18/1997 e 1/2000 (Ptcp 2003). Successivamente la legge regionale n. 12/2005 ha modificato le norme per la pianificazione territoriale, ridefinendo ruolo, contenuti e prescrittività dei diversi strumenti di governo del territorio e rendendo necessario l'adeguamento del Ptcp. La Variante al piano del 2003 è attualmente vigente: è stata approvata dal Consiglio Provinciale l'8 febbraio 2010 ed ha acquisito efficacia con la pubblicazione sul Burl n. 14 del 7 aprile 2010 (Variante Ptcp 2010).

Il processo di adeguamento ha comportato l'integrazione di contenuti ambientali nel piano attraverso:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per valutare le conseguenze del percorso decisionale sull'ambiente e supportare le scelte più sostenibili;
- Valutazione d'incidenza Ambientale (VINCA) per verificare gli eventuali impatti sui siti Natura 2000 e individuare le conseguenti misure di mitigazione e compensazione.

L'adeguamento del PTCP tratta:

- l'esigenza di contenere il consumo di suolo
- l'impermeabilizzazione del suolo
- le aree urbanizzate
- le infrastrutture

### **A.3. L'Ambito territoriale ottimale della Provincia di Mantova**

#### **A.3.1. Il percorso di costituzione**

La costituzione dell'Ambito territoriale ottimale della Provincia di Mantova in ottemperanza alla Legge 36/94 (legge Galli) ed al provvedimento di attuazione regionale Legge Regione Lombardia 21/98, si è formalizzata con l'insediamento della Conferenza dei sindaci in data 13 giugno 2002, nella stessa seduta veniva individuato nella Provincia di Mantova l'Ente Locale responsabile del coordinamento.

L'ente locale d'ambito rappresentato dalla Conferenza dei sindaci, con personalità giuridica disposta dai decreti della Provincia di Mantova, si è successivamente trasformato in Consorzio di Enti locali, costituito il 12 aprile 2008 da tutti i comuni mantovani e dalla Provincia di Mantova.

A seguito della pubblicazione della Legge regionale Regione Lombardia 21/2010 di modifica alla Legge regionale 26/2003 veniva istituita il 20 aprile 2011 la Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Mantova, organo consultivo composto da tutti i comuni mantovani.

Sempre la legge regionale Regione Lombardia 21/2010, recependo il provvedimento statale di soppressione degli enti d'ambito, ha previsto che le competenze fossero trasferite alla Provincia di Mantova esercitate mediante l'istituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova", azienda che ha iniziato ad operare dal 01 gennaio 2012 subentrando al disciolto Consorzio.

#### **A.3.2. I principali provvedimenti disposti**

In relazione ai provvedimenti di pianificazione e di affidamento gestionale del servizio idrico integrato si segnala:

- La delibera della Conferenza dei sindaci ordine del giorno n. 9 del 04 dicembre 2003, ad oggetto "Indirizzi per il superamento delle gestioni in economia del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova", in cui veniva data facoltà alle Amministrazioni Comunali di procedere ad aggregazioni di segmenti del Servizio Idrico Integrato, attualmente gestiti in economia, ad aziende pubbliche esistenti.
- la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 20/05/2004, O.d.G. n. 4 ad oggetto: "Ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e

depurazione esistenti; stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, di un piano finanziario, di un modello gestionale ed organizzativo: Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova" con la quale è stato approvato il Piano d'Ambito della Provincia di Mantova;

- la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 18/11/2005 ad oggetto: "Individuazione del modello gestionale ed organizzativo del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'approvazione del Piano d'Ambito dell'A.T.O. della provincia di Mantova", in cui è stato affidato il servizio idrico integrato fino al 2025 ai gestori individuati, previa presentazione del Piano industriale del gestore;
- la Deliberazione di Conferenza dei Sindaci del 21 dicembre 2006 di cui all'O.d.G. n. 3 con la quale sono stati approvati i Piani Industriali presentati da TEA Acque S.r.l., SISAM S.p.A. e INDECAST S.r.l., AIMAG S.p.A. e contestualmente approvato lo schema di Contratto di Servizio tra l'Autorità d'Ambito ed il soggetto affidatario della gestione delle reti e degli impianti, il Contratto di Servizio tra l'Autorità d'Ambito ed il soggetto affidatario dell'erogazione del Servizio e la Carta dei Servizi dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova;
- la Deliberazione di Conferenza del 26/04/2007 di cui all'O.d.G. n. 3 con la quale è stato approvato il Piano Industriale presentato dal Gestore A.SE.P S.p.A. relativo ai Comuni di Porto Mantovano e San Giorgio e contestualmente approvato lo schema di Contratto di Servizio tra l'Autorità d'Ambito ed il soggetto affidatario della gestione delle reti e degli impianti, il Contratto di Servizio tra l'Autorità d'Ambito ed il soggetto affidatario dell'erogazione del Servizio;
- I Contratti di Servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e i Gestori delle Reti:
  - TEA Acque S.r.l. stipulato in data 28 Giugno 2007
  - A.I.M.A.G. S.p.A. stipulato in data 28 Giugno 2007;
  - A.SE.P. S.p.A. stipulato in data 6 Agosto 2007;
  - INDECAST S.r.l. stipulato in data 10 Settembre 2007;
  - SICAM S.r.l. stipulato in data 30 Agosto 2007.
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale n. 1 del 16 gennaio 2015 ad Oggetto: "Parere dell'Azienda Speciale alla proposta di adeguamento pervenuta dal Gestore A.se.P. S.p.A. in relazione alla Relazione ai sensi dell'Art. 34, Commi 20 e ss. del D.L. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 221/2012 – Oneri di Adeguamento – Art. 13, Comma 3 del D.L. 150/2013 conv. con modif. in L. n. 14/2014 - approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" di Mantova n. 33 del 20/12/2013"; con cui

il Consiglio ha preso atto del passaggio del ramo di azienda relativo al servizio idrico integrato da Asep spa a Tea Acque srl;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale n. 10 del 26 marzo 2015 ad Oggetto "Parere dell'Azienda Speciale alla proposta di adeguamento pervenuto dal Gestore Indecast S.r.l. in relazione alla Relazione ai sensi dell'Art. 34, Commi 20 e ss. del D.L. 179/2012 - approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" di Mantova n. 33 del 20/12/2013 e successiva Deliberazione n. 2 del 16/01/2015", con cui il Consiglio ha preso atto del processo di integrazione tra il Gestore Indecast srl e Tea Acque srl
- In data 9/10/2017 con Deliberazione n. 20 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale ha espresso il proprio nulla osta all'operazione di aggregazione tra i gestori esistenti per la definizione del GESTORE UNICO , nulla osta a cui è seguita analogo espressione della Conferenza dei Comuni (Deliberazione n. 5 del 30/10/2017) e della Provincia di Mantova (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 28/11/2017)

In relazione ai provvedimenti tariffari disposti si segnalano:

- la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 3 del 24/07/2007 ad oggetto: "La tariffa d'Ambito del Servizio Idrico Integrato: approvazione dell'articolazione tariffaria, individuazione delle tariffe dei singoli gestori per l'anno 2007, approvazione della agevolazione per garantire l'accesso alla risorsa idropotabile alle utenze deboli, numerose e svantaggiate";
- la Delibera di Assemblea consortile n. 14 del 28 Dicembre 2008 ad oggetto: "La Tariffa d'Ambito del Servizio Idrico Integrato; determinazione delle Tariffe dei singoli Gestori per l'anno 2008";
- la Delibera di Assemblea consortile n. 12 del 28 Dicembre 2009 ad oggetto: "La Tariffa d'Ambito del Servizio Idrico Integrato; determinazione delle Tariffe dei singoli Gestori per l'anno 2009";
- la Delibera di Assemblea consortile n. 7 del 16 Luglio 2010 ad oggetto: "La Tariffa d'Ambito del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2010".
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 107 del 28 Dicembre 2012 ad oggetto: "Servizio Idrico Integrato e Piani di Investimento anno 2011 – Presa d'atto dei parere obbligatorio e vincolante reso dalla Conferenza dei Comuni con Deliberazione n. 5 del 29 Novembre 2011 e determinazione ai sensi dell'Art. 48, commi



2 e 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i."; con la quale è stata deliberata la tariffa per l'anno 2011 del servizio idrico integrato nell'ATO della provincia di Mantova;

- la deliberazione AEEGSI 20 marzo 2014 n. 122/2014/r/IDR "Approvazione, ai fini della valorizzazione dei congruagli nell'ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e dei correlati piani economico-finanziari proposti dall'autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova" per i gestori Tea acque Srl ed Asep Spa;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale 30 giugno 2014 n. 36 "Approvazione del programma degli interventi, del piano economico finanziario e delle tariffe anni 2014-2015 per i gestori ASEP s.p.a., Indecast s.r.l., Tea acque s.r.l., Sicam s.r.l., Aimag s.p.a., Acque Potabili s.p.a., ai sensi della delibera dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 643 del 27 dicembre 2013".
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale n. 9 del 23 febbraio 2015 ad Oggetto "Determinazione delle Partite Tariffarie Pregresse per il Gestore AIMAG S.p.A.".
- La deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 2 del 4/7/2016 ad oggetto: "Parere della Conferenza ai sensi del "Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'A.T.O. della Provincia di Mantova"; all'art. 3, comma 1, Lettera b" in merito al Programma degli Interventi 2016-2019, alla tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 e al Piano Economico Finanziario per i Gestori del Servizio Idrico Integrato."
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale n.12 del 27/6/2016 ad oggetto: Determinazione del Programma degli Interventi per gli anni 2016-2019, della Tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 e del Piano Economico Finanziario per i Gestori Mantovani del Servizio Idrico Integrato.
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n.40 del 24/11/2016 ad oggetto: Approvazione del Programma degli Interventi, del Piano economico Finanziario e delle tariffe anni 2016-2019 per i gestori del servizio idrico integrato AqA Mantova S.r.l., Sicam S.r.l., Tea Acque S.r.l., Aimag S.p.a. ai sensi della deliberato dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 664 del 28 Dicembre 2015.
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale n.33 del 28/12/2017 ad oggetto: Determinazione del Programma degli Interventi per gli anni 2016-2019, della tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 e del Piano economico Finanziario per il Gestore Società Acque Potabile (ora IRETI S.p.A) - rettifica Deliberazione n.9 del 28/2/2017.
- Deliberazione 8 Febbraio 2018 79/2018/R/IDR dell'ARERA ad oggetto: Approvazione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposte dall'Autorità dell'Ambito Ottimale di Mantova.

## Sommario

|   |          |
|---|----------|
| <b>A. INQUADRAMENTO NORMATIVO ED AMMINISTRATIVO .....</b>                     | <b>3</b> |
| A.1. <i>La normativa di riferimento (cenni) .....</i>                         | 3        |
| <b>A.1.1. La normativa comunitaria .....</b>                                  | 3        |
| <b>A.1.2. La normativa statale .....</b>                                      | 4        |
| <b>A.1.3. La normativa regionale .....</b>                                    | 10       |
| <b>A.1.4. Le competenze regolatorie di ARERA .....</b>                        | 12       |
| A.2. <i>Gli strumenti programmatori sovraordinati al Piano d'Ambito .....</i> | 14       |
| <b>A.2.1 Il piano di assetto idrogeologico .....</b>                          | 14       |
| <b>A.2.2. Il Piano di gestione Acque del Distretto Idrografico 2015 .....</b> | 17       |
| <b>A.2.3. Piano di Tutela delle Acque .....</b>                               | 18       |
| <b>A.2.4. Il piano territoriale di coordinamento provinciale .....</b>        | 31       |
| A.3. <i>L'Ambito territoriale ottimale della Provincia di Mantova .....</i>   | 32       |
| <b>A.3.1. Il percorso di costituzione .....</b>                               | 32       |
| <b>A.3.2. I principali provvedimenti disposti .....</b>                       | 32       |